

Albo degli amministratori giudiziari – Istituzione

Albo degli amministratori giudiziari – Istituzione - Nuove opportunita' anche per l'avvocatura - DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2010, n. 14 Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94. (GU n. 38 del 16-2-2010)

Albo degli amministratori giudiziari - Istituzione - DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2010, n. 14 Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94. (GU n. 38 del 16-2-2010)

Profesionisti che hanno concretamente svolto attivita' professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni - Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) le modalita' di iscrizione nell'Albo degli amministratori

DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2010 , n. 14

Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
(10G0028)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94,
recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3,
della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 gennaio 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 2 e 3 febbraio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo

Art. 8 Compensi degli amministratori giudiziari

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sulla base delle seguenti norme di principio:
a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;
c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglionamenti commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in

Albo degli amministratori giudiziari – Istituzione

economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Albo degli amministratori giudiziari

1. Presso il Ministero della giustizia e' istituito l'Albo degli amministratori giudiziari, di seguito denominato: «Albo».
2. L'Albo e' articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.

Art. 2 Attivita' degli amministratori giudiziari

1. Gli iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari provvedono alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati.
2. La gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca e' riservata ai soli iscritti nella Sezione di esperti in gestione aziendale di cui all'articolo 1, comma 2.
3. L'elencazione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' espressamente attribuita dalla legge ovvero da regolamenti agli amministratori giudiziari.

Art. 3 Iscrizione nell'Albo

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attivita' professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni:
a) nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) nell'Albo professionale degli avvocati.
2. Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione

azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;

d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi:

- 1) complessita' dell'incarico o concrete difficolta' di gestione;
 - 2) possibilita' di usufruire di coadiutori;
 - 3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
 - 4) qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
 - 5) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita' di amministrazione;
- e) previsione della possibilita' di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi;
- f) previsione delle modalita' di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati piu' amministratori per un'unica procedura.

Art. 9 Contributo per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari

1. Per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari e' posto a carico dell'iscritto un contributo annuo alle spese, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta dell'Albo, e le modalita' di versamento sono stabilite con decreto del

Albo degli amministratori giudiziari – Istituzione

aziendale il requisito dello svolgimento di attività professionale

di cui al comma 1 deve essere riferito alla gestione di aziende

ovvero di crisi aziendali.

3. I soggetti di cui al comma 1, che attestino la frequentazione

con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di

gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale

di cui alle lettere a) o b) del comma 1 da almeno tre anni.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionale indicati ai commi 1, 2 e 3.

Art. 4 Onorabilità

1. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle

imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.

575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti

della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile;

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un

Ministro della

giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e

dello sviluppo economico. Analogamente, il contributo è

aggiornato

ogni tre anni.

Art. 10 Regolamento

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono stabilite:

a) le modalità di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari;

b) le modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli

amministratori giudiziari;

c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del

Ministero.

Art. 11 Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero della giustizia

svolge i compiti di cui agli articoli 5 e 6 nell'ambito delle proprie

competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2010

NAPOLITANO

Albo degli amministratori giudiziari – Istituzione

anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per

un tempo non inferiore a sei mesi;

d) non hanno riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall'ammonizione, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza.

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Maroni, Ministro dell'interno

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Alf

Art. 5 Cancellazione dall'Albo

1. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, di seguito

denominato: «Ministero», se accerta l'insussistenza o il venir meno

dei requisiti previsti dal presente decreto, ne dà comunicazione

all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per

regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine

assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito l'interessato,

dispone con decreto motivato la cancellazione dall'Albo.

Il Ministero

procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i

requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4.

2. Il provvedimento di cancellazione è notificato all'interessato.

Art. 6 Vigilanza del Ministro della giustizia

1. Il Ministero vigila sull'attività degli iscritti nell'Albo.

2. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli

enti pubblici e gli ordini professionali interessati comunicano al

Ministero i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di amministrazione dei

beni sequestrati o confiscati.

3. Il Ministero, quando accerta fatti che compromettono

Albo degli amministratori giudiziari – Istituzione

gravemente

l'idoneita' al corretto svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 2, sentito l'interessato, puo' disporre con

decreto

motivato la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un
periodo

non superiore ad un anno e nei casi piu' gravi puo'

disporre la

cancellazione.

4. Il Ministero puo' altresì procedere alla sospensione in
caso di

pendenza di procedimento penale a carico dell'iscritto per
taluno dei

reati indicati all'articolo 4, comma 1, fino all'esito del
procedimento.

5. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono notificati
all'interessato.

Art. 7 Iscrizione in sede di prima formazione dell'Albo

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente

decreto, il Ministero, accertati i titoli dei richiedenti,
procede

alla formazione dell'Albo. L'Albo e' pubblicato nella
Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del
Ministro della

giustizia.

2. In sede di prima formazione possono essere iscritti
all'Albo,

purché presentino domanda entro il termine di
centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili e nell'albo degli avvocati da almeno
cinque anni;

b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che
abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di
entrata in

vigore del presente decreto, l'attivita' di amministratore
giudiziario.

3. Per la sezione degli esperti in gestione aziendale,
possono

essere iscritti all'Albo, purché presentino domanda entro

Albo degli amministratori giudiziari – Istituzione

il termine
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che
abbiano
svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in
vigore del
presente decreto, l'attività di amministratore giudiziario di
aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell'articolo
2-sexies, comma
4-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di
curatore
fallimentare o di altro organo della procedura nominato
dall'autorità giudiziaria con funzioni di gestione o
composizione di
crisi aziendali;
b) i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni
antecedenti la
data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di
commissario per l'amministrazione delle grandi imprese
in crisi ai
sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e
successive
modificazioni.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, il termine
indicato ai commi 2 e 3 è ridotto a tre anni.